Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 1° giugno 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 1° GIUGNO 1963:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

(1176)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 709.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Avisio », Società Industriale per Azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Avisio », Società Industriale per Azioni, con sede in Trento, via Alfieri n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Avisio », Società Industriale per Azioni, con sede in Trento, via Alfieri n. 6, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Avisio », Società Industriale per Azioni, con sede in Trento, via Alfieri n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 710.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico del Buthier - C.E.B. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico del Buthier C.E.B. », con sede in Torino, via Pietro Micca n. 21, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico del Buthier C.E.B. », con sede in Torino, via Pietro Micca n. 21, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico del Buthier - C.E.B. », con sede in Torino, via Pietro Micca n. 21,

dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 711.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Azionaria Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - S.A.F.E.V. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Azionaria Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - S.A.F.E.V. », con sede in Verona, via Rosa n. 5, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Azionaria Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - S.A.F.E.V. », con sede in Verona, via Rosa n. 5, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Azionaria Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - S.A.F.E.V. », con sede in Verona, via Rosa n. 5, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 712.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Termoelettrica Sarda S.p.A. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Termoelettrica Sarda S. p. A. », con sede in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Termoelettrica Sarda S. p. A. », con sede in Cagliari, viale Regina Mar-

gherita n. 30, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Termoelettrica Sarda S. p. A. », con sede in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963.
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 713.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Azienda Elettrica Crespi & C. - S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Azienda Elettrica Crespi & C. - S. p. A., con sede in Milano, corso Matteotti n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda Elettrica Crespi & C. - S. p. A., con sede in Milano, corso Matteotti n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda Elettrica Crespi & C. - S. p. A., con sede in Milano, corso Matteotti n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 714.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Idroelettrica Alto Friuli « S.I. A.F. » - Società per Azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Idroelettrica Alto Friuli « S.I.A.F. » - Società per Azioni, con sede in Udine, viale Venezia n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Idroelettrica Alto Friuli « S.I.A.F. », Società per Azioni, con sede in Udine, viale Venezia n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Idroelettrica Alto Friuli « S.I.A.F. » - Società per Azioni, con sede in Udine, viale Venezia n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 715.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della CONIEL - Compagnia Nazionale Imprese Elettriche - Società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla CONIEL - Compagnia Nazionale Imprese Elettriche - Società per azioni, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della CONIEL - Compagnia Nazionale Imprese Elettriche - Società per azioni, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla CONIEL - Compagnia Nazionale Imprese Elettriche - Società per azioni, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 716.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Energie-Gesellschaft » Società a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Energie-Gesellschaft » Società a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, piazza Sernesi n. 34, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Energie-Gesellschaft » Società a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, piazza Sernesi n. 34, è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Energie-Gesellschaft » Società a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, piazza Sernesi n. 34, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 717.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Azionaria Distribuzione Energia Aosta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Azionaria Distribuzione Energia Aosta », con sede in Torino, via San Quintino n. 28, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Azionaria Distribuzione Energia Aosta », con sede in Torino, via San Quintino n. 28, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Azionaria Distribuzione Energia Aosta », con sede in Torino, via San Quintino

n. 28, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 718.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica & Gas - Società cooperativa a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Azienda Elettrica & Gas Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ivrea (Torino), via Gariglietti n. 25, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Azienda Elettrica & Gas Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ivrea (Torino), via Gariglietti n. 25, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda Elettrica & Gas Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ivrea (Torino), via Gariglietti n. 25, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 719.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « fratelli di Giunta », società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « fratelli di Giunta », società per azioni, con sede in Paternò (Catania), via Monastero n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società «fratelli di Giunta», Società per azioni, con sede in Paternò (Catania), via Monastero n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società «fratelli di Giunta», società per azioni, con sede in Paternò (Catania), via Monastero n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n, 170, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 720.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della «Società Industriale Trentina p. A.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla «Società Industriale Trentina p. A.», con sede in Trento, via Alfieri n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della «Società Industriale Trentina p. A.», con sede in Trento, via Alfieri n. 6, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla «Società Industriale Trentina p. A.», con sede in Trento, via Alfieri n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 721.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della «Mineraria del Trasimeno S.M.T. Società per Azioni».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Mineraria del Trasimeno S.M.T. Società per Azioni », con sede in Roma, via Sallustiana n. 26, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Mineraria del Trasimeno S.M.T. Società per Azioni », con sede in Roma, via Sallustiana n. 26, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Mineraria del Trasimeno S.M.T Società per Azioni », con sede in Roma, via Sallustiana n. 26, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 722.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Fiemme - Società a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Fiemme - Società a responsabilità limitata », con sede in Cavalese (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Fiemme Società a responsabilità limitata », con sede in Cavalese (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Fiemme - Società a responsabilità limitata », con sede in Cavalese (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 723.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Larderello » Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le attività della « Larderello » Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, largo Ponchielli n. 4, sono integralmente trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con le norme previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 724.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna » - A.G.E.S. - S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna » A.G.E.S. - S.p.A., con sede in Cagliari, via G. M. Angioi n. 57, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna » A.G.E.S. - S.p.A., con sede in Cagliari, via G. M. Angioi n. 57, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna » - A.G.E.S. - S.p.A., con sede in Cagliari, via G. M. Angioi n. 57, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 725.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Carnica - Società per azioni ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica Carnica - Società per azioni », con sede in Udine, via Lodovico Uccellis n. 10, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio,

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica Carnica Società per azioni », con sede in Udine, via Lodovico Uccellis n. 10, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica Carnica Società per azioni », con sede in Udine, via Lodovico Uccellis, n. 10, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 726.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Impianti Produzione e Distribuzione Energia Elettrica « SIDEL » - s.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Impianti Produzione e Distribuzione Energia Elettrica « SIDEL » s.r.l., con sede in Piane di Falerone (Ascoli Piceno), rientra tra le imprese previste dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Impianti Produzione e Distribuzione Energia Elettrica « SIDEL » s.r.l., con sede in Piane di Falerone (Ascoli Piceno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Impianti Produzione e Distribuzione Energia Elettrica « SIDEL » s.r.l., con sede in Piane di Falerone (Ascoli Piceno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 727.

Norme relative al subingresso dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nei rapporti giuridici dei Consorzi fra Comuni e Provincie, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il subingresso dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica in tutti i rapporti giuridici dei Consorzi fra Comuni e Provincie, di cui all'ultimo comma del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è regolato dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Per i Consorzi fra Comuni e Provincie che esercitano o sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferite all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge predetta, le imprese gestite dai Consorzi stessi o, in mancanza di esse, i rapporti giuridici relativi alle concessioni idroelettriche.

I Consorzi sono soppressi con provvedimento dell'autorità competente per legge.

I rapporti fra gli Enti consorziati e l'ENEL, che è succeduto al Consorzio, sono regolati con convenzione da stipularsi, in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, tra gli Enti interessati e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri interessati.

Art. 3.

Per i Consorzi fra Comuni e Provincie, che non esercitano o non sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dellart. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvi i casi previsti dal successivo art. 4, sono trasferiti all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge predetta, il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività elettrica e relativi rapporti giuridici, o, in mancanza dei primi, i soli rapporti giuridici.

I Consorzi di cui al precedente comma sono riordinati con provvedimento dell'autorità competente per legge, sentiti le Amministrazioni o gli Enti interessati.

Con convenzione da stipularsi tra l'ENEL e ciascun Consorzio in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri eventualmente interessati, sono regolati i rapporti tra i due Enti, compresa l'eventuale fornitura di energia elettrica destinata ad assicurare il raggiungimento dei fini del Consorzio.

Art. 4.

Per i Consorzi fra Comuni e Provincie, le cui finalità di utilizzazione delle acque per uso irriguo o potabile sono riconosciute dal Comitato dei Ministri previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, preminenti, in modo che la produzione di energia elettrica rimane subordinata alle esigenze dell'utilizzazione predetta, l'ENEL partecipa al Consorzio per quanto attiene all'attività elettrica.

L'ingresso dell'ENEL nel Consorzio è disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, ed il conseguente riordinamento del Consorzio è effettuato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con gli altri Ministri competenti, sentiti gli Enti interessati.

Deve essere prevista una gestione speciale per l'attività elettrica ed il coordinamento della stessa con le altre attività del Consorzio.

Art. 5.

L'indennizzo dovuto dall'ENEL per quanto ad esso trasferito dai Consorzi, è liquidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, nu-

mero 138, nei limiti degli oneri sostenuti dal Consorzio stesso e tenuto conto della regolamentazione dei rapporti prevista dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 728.

Norme relative alla partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ad enti e organismi diretti a promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto Motta, società per azioni, nonchè nel Centro sperimentale studi ed esperienze, C.I.S.E., società per azioni, e nella I.S.M.E.S., Istituto sperimentale modelli e strutture, società per azioni, previa modificazione degli statuti degli Enti predetti con esclusione di ogni attività che non abbia per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

Art. 2.

Fermo il disposto del precedente art. 1 l'ENEL, previa deliberazione del Comitato dei Ministri, è autorizzato a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle suddette Società, nonchè a dare alle stesse contributi per il raggiungimento degli scopi di ricerca scientifica pura od applicata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 729.

Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono comunicare al Ministero dell'industria e del commercio l'energia prodotta, quella distribuita e quella eventualmente utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese con esse consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.

La comunicazione deve essere riferita alla produzione e distribuzione del primo e secondo semestre di ciascun anno e deve essere effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del semestre stesso, con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Le imprese aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le notizie relative alla loro attività, richieste ai fini dell'applicazione della legge suddetta.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta mediante lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 3.

Il trasferimento delle imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito per due anni consecutivi più di quindici milioni di chilowattore di energia elettrica per ciascun anno, è disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Al trasferimento di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia contenute nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nei decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 730.

Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono da trasferire all'ENEL i complessi dei beni mobili ed immobili indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui sono destinati i beni predetti.

Art. 2.

Il trasferimento è disposto per singoli impianti o gruppi di impianti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, ed ha effetto dalla data del decreto medesimo.

I decreti di trasferimento devono essere emessi entro il 30 giugno 1964. Per le centrali di produzione elettrica di Bardonecchia e del Sagittario i decreti di trasferimento saranno invece emanati quando risulterà attuabile la separazione degli impianti di produzione da quelli di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La consegna è effettuata da un rappresentante della Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad un rappresentante dell'ENEL, entro sessanta giorni dalla data del decreto di trasferimento.

Alla consegna assiste un funzionario del Ministero dell'industria e commercio che provvede alla redazione del relativo verbale.

Art. 3.

Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'ENEL il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite ai sensi del precedente art. 1.

Le modalità, le condizioni tecniche di esercizio di tale diritto ed il corrispettivo per il couso da parte dell'ENEL sono regolati da convenzione da stipularsi entro il 30 giugno 1964 fra l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Trascorso il termine di cui al precedente capoverso, le modalità, le condizioni tecniche di esercizio ed il corrispettivo per il couso sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti.

Gli attuali rapporti stabiliti fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese trasferite allo ENEL, restano in vigore fino a quando non sarà provveduto ai sensi dei capoversi precedenti.

Art. 4.

La fornitura dell'energia elettrica occorrente alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra la Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.

Nella convenzione deve essere previsto il prezzo e le condizioni di fornitura di energia, da effettuarsi entro i limiti di quantità e di potenza a disposizione della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'esercizio finanziario 1962-1963, e tenuto conto dell'incremento di producibilità conseguente all'entrata in servizio dell'impianto di Monastero.

Il prezzo è determinato con riferimento all'incidenza degli oneri del sopradetto esercizio, costituiti come segue:

a) gli oneri inerenti al personale, alla manutenzione, ai canoni e sovracanoni se ed in quanto dovuti, relativi alle concessioni d'acqua e alle spese generali afferenti alle centrali di cui all'elenco previsto nel precedente articolo 1;

b) i prezzi e le condizioni contrattuali e comunque in atto, per la energia già ricevuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dagli Enti nei quali la Amministrazione stessa aveva partecipazione e per quella comunque acquistata.

Nella convenzione dovrà essere anche stabilito il criterio per l'aggiornamento dei prezzi nella misura determinata dalla incidenza delle variazioni del costo della manodopera, dei nuovi oneri fiscali relativi alla produzione di energia elettrica e, per la parte di energia attualmente utilizzata di origine termica in Sicilia, della variazione del costo del combustibile.

Qualora per fatti naturali si verificassero rilevanti diminuzioni nella produzione geotermica, l'ENEL e la Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderanno le correlative variazioni da apportare alla convenzione.

Ulteriori forniture di energia non superiori ai 5% dei limiti di quantità e di potenza previsti dalla convenzione sono effettuate allo stesso prezzo.

Condizioni e prezzi di fornitura di energia eccedenti la percentuale di cui al comma precedente saranno fissati di volta in volta tra gli Enti interessati in base alle direttive che saranno impartite dal Comitato dei Ministri, sentito il Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 64. — VILLA

ALLEGATO

Elenco degli impianti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato da trasferire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Impianti di produzione

Impianto idroelettrico di rio Pusteria comprendente la derivazione dal rio Valles e la derivazione dal rio Fundres.

Impianto idroelettrico di Bressanone sui fiumi Isarco e Rienza.

Impianto idroelettrico di Monastero sul fiume Adda e impianto sotteso di Morbegno.

Impianto idroelettrico di Suviana comprendente la derivazione dal fiume Reno, dalla Limentra di Sambuca e dalla Limentra di Treppio.

Impianto idroelettrico di Bardonecchia comprendente la derivazione dal torrente Rochemolles e la derivazione dal torrente Melezet.

Impianto idroelettrico del Sagittario (Anversa) sul fiume omonimo.

Stazioni di smistamento

Stazione Larderello.

Linee di trasmissione

Linea a 220 kV Arquata-Torino (km. 104) collegante la stazione di Borgaretto con la stazione di Arquata.

Linea a 220 kV Arquata-Pontremoli-Massa (km. 139) collegante la stazione di Arquata con la stazione di Massa.

Linea a 220 kV Massa-Avenza (km. 8,4) collegante la stazione di Massa con la stazione di Avenza (Apuania) della Società « Terni ».

Linea a 120 kV (km. 6,6) collegante la centrale Lago con la centrale di Serrazzano.

Linea a 120 kV (km. 2,8) collegante la centrale Lago con la centrale Monterotondo.

Linea a 120 kV (km. 7,4) collegante la centrale Sasso con la stazione di smistamento di Larderello.

Linea a 120 kV (km. 9,6) collegante la centrale di Sasso con la centrale di Monterotondo.

Linea a 120 kV (km. 7,8) collegante la centrale di Serrazzano con la stazione di Larderello.

Le tre linee a 120 kV (3 × km. 0,8) colleganti la centrale n. 3 di Larderello con la stazione di Larderello.

Linea a 120 kV (km. 2,3) collegante la centrale di Castelnuovo con la stazione di Larderello.

Le due linee a 120 kV (km. 4,1) colleganti la stazione di Larderello con la stazione di San Dalmazio della Società « Terni ».

Linea a 120 kV (km. 12,9) collegante la centrale di Monastero con il posto di sezionamento di Arzo per il collegamento con la linea dell'Azienda Elettrica Municipale di Milano collegante Milano con Grosotto.

Linea a 120 kV (km. 88,2) collegante la centrale di Monastero con la stazione di Treviglio.

Linea a 120 kV (km. 9) collegante la centrale di Rio Pusteria con la centrale di Bressanone.

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963, n. 731.

Modificazione dell'art. 2 dello statuto della Fondazione « Iniziativa culturale incontri », con sede in Roma.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Fondazione « Iniziativa culturale incontri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 732.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Casa D'Annunzio », con sede in Pescara.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Casa D'Annunzio », con sede in Pescara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 733.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Acquaviva del comune di Nerola (Roma).

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 1° giugno 1953, integrato con altro decreto del 18 luglio 1962 e con dichiarazione del 2 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Acquaviva del comune di Nerola (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 734.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo Vescovo e Confessore, nel comune di Milano.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 14 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo Vescovo e Confessore, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 55 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962 concernente il regime dei prodotti trasformati a base di cereali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito, a decorrere dal 30 luglio 1962, un rimborso alla produzione per il granturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il regolamento n. 165 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 20 dicembre 1962 che fissa un tasso di conversione del grano tenero in farina, per il calcolo del rimborso alla produzione di amido;

Ritenuto che detto rimborso è accordato con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso alla produzione di amidi, previsto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è accordato dalle dogane, quando vengono impiegati granoturco (v.d. 10.05) e grano tenero (v.d. ex 10.01) importati dall'estero, a coloro che, con certificato della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, dimostrano di esercitare l'industria della produzione degli amidi.

Art. 2.

Le dogane rilasciano, per i cereali di cui al precedente articolo, la bolletta d'importazione previo pagamento del conguaglio stabilito dall'art. 6, paragrafo 3, del citato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e degli altri diritti accessori, inoltrando contemporaneamente la merce con bolletta di cauzione alle fabbriche di destinazione.

I cereali importati devono essere sottoposti subito alla macerazione che deve avvenire alla presenza di un funzionario della dogana, della circoscrizione in cui ha sede lo stabilimento, e di un militare della Guardia di finanza.

Dell'avvenuta macerazione deve essere redatto un processo verbale, in concorso con il fabbricante, che darà scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 3.

Nel caso in cui per una qualsiasi ragione non sia possibile iniziare subito la lavorazione, i cereali devono essere immessi in un magazzino soggetto alle norme stabilite dalla legge doganale e dal relativo regolamento di esecuzione per i depositi di merci estere nei magazzini di proprietà privata.

I cereali che sono estratti da detto magazzino devono essere subito sottoposti alla macerazione alla presenza di un funzionario della dogana, della circoscrizione in cui ha sede lo stabilimento, e di un militare della Guardia di finanza.

Dell'avvenuta macerazione sarà redatto un processo verbale che darà scarico al registro di deposito.

Art. 4.

Il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco (v.d. 10.05) e di grano tenero (v.d. ex 10.01) nazionali è concesso a coloro che, con certificato della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, dimostrano di esercitare l'industria della produzione degli amidi.

Art. 5.

Per fruire del beneficio di cui al precedente articolo il fabbricante deve previamente dichiarare alla Direzione della circoscrizione doganale, in cui ha sede lo stabilimento, la qualità e la quantità di cereale che intende impiegare nella fabbricazione di amido, precisando il giorno e l'ora in cui avrà inizio la macerazione del prodotto.

Art. 6.

Oltre agli adempimenti di cui al precedente articolo, il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro di carico e di scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui dovrà annotare di volta in volta:

nella parte del carico, la qualità e la quantità dei cereali nazionali pervenuti allo stabilimento nonchè il nominativo delle ditte fornitrici;

nella parte dello scarico, la qualità e la quantità dei cereali nazionali passati in lavorazione.

Art. 7.

La macerazione del granoturco e del grano tenero nazionale, destinati alla produzione di amido, deve avvenire alla presenza di un funzionario della dogana, della circoscrizione in cui ha sede lo stabilimento, e di un militare della Guardia di finanza.

Dell'avvenuta macerazione sarà redatto, in duplice copia, apposito processo verbale in concorso col fabbricante.

Una copia di detto verbale va consegnata al fabbricante e l'altra è trattenuta dalla dogana.

Art. 8.

La macerazione di cui agli articoli 2, 3 e 7 del presente decreto, deve avvenire in soluzione sodica forte, pari a 3 gradi Beaumé, ovvero con acqua trattata con anidride solforosa.

Nel caso di soluzione sodica forte, la vigilanza della dogana sarà limitata al tempo di un quarto d'ora.

Art. 9.

Il rimborso per la produzione di amido ottenuto con farina di grano tenero (v.d. ex 11.01-*a*) è concesso a coloro che dimostrano, con certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, di esercitare l'industria della produzione degli amidi.

Art. 10.

Il fabbricante, per fruire del beneficio di cui al precedente articolo, deve previamente dichiarare alla Direzione della circoscrizione doganale in cui ha sede lo stabilimento, la quantità di grano tenero da ammettere al rimborso in base al tasso di conversione stabilito dal regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per kg. 100 di farina.

Art. 11.

La farina destinata alla fabbricazione di amido deve essere introdotta in un magazzino a doppia chiave di cui una sarà custodita dalla dogana.

Un campione della farina introdotta nel detto magazzino sarà sottoposto ad analisi del Laboratorio chimico delle dogane.

Art. 12.

Il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, in cui dovranno essere annotati di volta in volta, a cura del fabbricante:

nella parte del carico, le quantità di farina introdotte nel magazzino e il nominativo della ditta fornitrice:

nella parte dello scarico, la quantità della farina passata in lavorazione.

Art. 13.

La farina che viene estratta dal magazzino deve essere posta subito in lavorazione, alla presenza di un funzionario della dogana, della circoscrizione in cui ha sede lo stabilimento, e di un militare della Guardia di finanza, mediante miscelazione con acqua in apposite vasche, al fine di ottenere una soluzione fluida ed omogeneizzata.

Art. 14.

L'avvenuta miscelazione della farina con acqua, deve risultare da un apposito verbale redatto in duplice copia dalla dogana, in concorso con il fabbricante.

Una copia di detto verbale va consegnata al fabbricante e l'altra è trattenuta dalla dogana.

Art. 15.

Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte fabbricanti.

Art. 16.

Per ottenere il rimborso di cui agli articoli 4 e 9 del presente decreto, il fabbricante deve presentare domanda in carta legale diretta all'Intendenza di finanza, per il tramite della dogana che ha vigilato sulla lavorazione, allegando la copia del relativo verbale in suo possesso.

La dogana, dopo avere accertato la regolarità della copia del verbale esibita, apporrà le debite annotazioni di omologazione e trasmetterà la domanda e la relativa documentazione alla Intendenza di finanza.

Art 17

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(5198)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1962, concernente, fra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 1279 Gab. in data 2 aprile 1963, con la quale il Ministero della marina mercantile designa il direttore di divisione dott Alfonso Ragnisco quale rappresentante dell'Amministrazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in sostituzione dell'ispettore generale dott. Vincenzo Vitelli, impegnato in altro incarico.

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione dott Alfonso Ragnisco è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del dott Vincenzo Vitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5391)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di San Remo (Imperia)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 159, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di San Remo (Imperia) per la costruzione del nuovo mercato dei fiori e per la riorganizzazione del quartiere sito nella vallata del torrente San Francesco.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5360)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Albisola Superiore (Savona)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 160, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Albisola Superiore (Savona).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Cisternino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Sandonaci (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Ceppaloni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1963, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1963, il comune di Guardiagrele (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Torchiarolo (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Carovigno (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1963, il comune di Deruta (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 31 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,29	621,08	621,05	621,19	621,05	—	621,15	621,20	621,15	621,10
$ Can.	576,27	576,25	576 —	576,05	575 —	—	576,10	576,10	576,05	576,10
Fr. Sv.	143,86	143,78	143,82	143,8075	143,75	—	143,82	143,85	143,84	143,80
Kr. D.	90,01	89,96	89,97	90,02	89,95	—	89,97	89,97	90,01	90 —
Kr. N.	86,96	86,94	87 —	86,94	86,95	—	86,96	86,95	86,97	86,93
Kr. Sv.	119,74	119,80	119,78	119,80	119,75	—	119,77	119,75	119,73	119,73
Fol.	172,86	172,74	172,76	172,81	172,75	—	172,78	172,80	172,78	172,73
Fr. B.	12,47	12,453	12,46	12,457	12,45	—	12,457	12,46	12,45	12,45
Franco francese	126,80	126,75	126,785	126,76	126,75	—	126,76	126,75	126,75	126,75
Lst.	1740,01	1739,05	1738,70	1739,20	1738,75	—	1738,85	1739,50	1739,50	1739,80
Dm. occ.	156,05	155,96	155,94	156,02	155,95	—	155,98	156 —	156,03	155,98
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,0575	24 —	—	24,055	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,68	21,7225	21,68	21,70	—	21,68	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 31 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	92,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,17
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,814
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	119,785
1 Fiorino olandese	172,795
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,76
1 Lira sterlina	1739,025
1 Marco germanico	156 —
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,68

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 7 marzo 1963 dal signor Cernaz Lucio, nato a Isola (Pola) il 7 maggio 1933, residente a Trieste in via Piccolomini, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Nigra;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cernaz Lucio è ridotto nella forma italiana di Nigra.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 22 dicembre 1962 dal sig. Legiša Angelo, nato a Duino il 15 marzo 1925, ed ivi residente in via Castello, 37-b, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Leghissa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Legiša Angelo è ridotto nella forma italiana di Leghissa.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Podestà Palmira, nata a Monfalcone il 5 gennaio 1931, moglie.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 15 gennaio 1963 dal sig. Bonaca Natale, nato a Cociani di Portole (Pola) il 19 dicembre 1928, residente a Trieste in via del Castigliere, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bonazza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bonaca Natale è ridotto nella forma italiana di Bonazza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Mikolic Palmira, nata a Portole il 1° maggio 1935, moglie;

2) Bonaca Mariano, nato a Portole il 25 ottobre 1954, figlio;

3) Bonaca Marino, nato a Portole il 15 dicembre 1959, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 28 gennaio 1963 dal sig. Cociancich Antonio, nato ad Isola d'Istria (Pola) il 6 settembre 1910, residente ad Acilia, Roma, Villaggio Palocco, lotto 7°, scala B, int. 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cociancich Antonio è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Bonin Emilia, nata a Pirano (Pola) il 27 giugno 1911, moglie;

2) Cociancich Fiorella, nata a Pirano il 27 settembre 1944, figlia.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 26 febbraio 1963 dalla signora Medica Maria in Cigui, nata a Buie (Pola) il 31 ottobre 1935, residente a Trieste - Poggioreale del Carso, 1132, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Medizza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Medica Maria in Cigui è ridotto nella forma italiana di Medizza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 1° aprile 1963 dalla signorina Sheriav Olimpia, nata a Trieste il 21 aprile 1892 e qui residente in via Cunicoli, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Seriani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Sheriav Olimpia è ridotto nella forma italiana di Seriani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 18 febbraio 1963 dal sig. Schferza Umberto, nato a Trieste il 6 aprile 1903, qui residente in via Gelsomini, 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sferza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Schferza Umberto è ridotto nella forma italiana di Sferza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Schwicel Maria, nata a Trieste il 28 luglio 1898, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 maggio 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(5319)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non superiore agli anni 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in lettere o in lingue e letterature straniere, ovvero titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

Possono, altresì, partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po, 14 - Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni;

4) diritto internazionale pubblico;

5) economia politica;

6) nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

7) legislazione sulla stampa e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica;

8) lingua straniera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco. Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'ufficio del personale e degli affari generali del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciato dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7.

Gli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'articolo 7 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui a numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 229 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1963

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 210. — CESSARI

(5265)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1962, registro n. 13, foglio n. 143 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1962, n. 272, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1962, registro n. 15, foglio n. 318 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1962, n. 301, con il quale è stato modificato il programma di esami del sopracitato concorso e, nel contempo, è stato prorogato a tutto il 26 dicembre 1962, il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso stesso;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Considerata la necessità di riaprire ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al predetto concorso, per consentire anche alle donne di parteciparvi;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del corpo delle miniere nelle premesse citato possono partecipare anche le donne che siano in possesso, alla data di scadenza del termine di cui all'articolo successivo, di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è riaperto per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1963
Registro n. 4, foglio n. 40.

(5389)

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1962, registro n. 13, foglio n. 178, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1962, registro n. 15, foglio n. 318 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 novembre 1962, con il quale è stato prorogato a tutto il 26 dicembre 1962, il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al sopracitato concorso;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Considerata la necessità di riaprire ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al predetto concorso, per consentire anche alle donne di parteciparvi;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno, nelle premesse citato possono partecipare anche le donne che siano in possesso alla data di scadenza del termine di cui all'articolo successivo, di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è riaperto per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1963
Registro n. 4, foglio n. 39.

(5390)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tredici posti di preparatore chimico in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1963 il decreto ministeriale 2 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 11 Finanze, foglio n. 376, che approva le graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tredici posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 25 settembre 1961.

(5256)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.